

Bruxelles, 17 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0403(NLE)**

**15637/23
ADD 1**

**POLCOM 278
FDI 32**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 708 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 708 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 708 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.11.2023
COM(2023) 708 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE N. [.../...] DEL COMITATO MISTO CETA

del [data]

sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

vista la decisione n. 2/2021 del comitato misto CETA, del 29 gennaio 2021,

ricordando l'intesa comune espressa nella sezione 6 dello strumento interpretativo comune,

puntando a chiarire ulteriormente le intenzioni delle parti nell'ambito del capo 8 in relazione all'articolo 8.10 (trattamento giusto ed equo) e all'allegato 8-A (espropriazione indiretta), all'articolo 8.9 (Investimenti e misure di regolamentazione), paragrafo 1, e all'articolo 8.39 (Sentenza definitiva), paragrafo 3,

DECIDE:

1. Trattamento giusto ed equo

Si precisa che l'articolo 8.10 deve essere interpretato come segue:

- (a) l'elenco di elementi di cui all'articolo 8.10, paragrafo 2, è esaustivo;
- (b) una domanda per diniego di giustizia a norma dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera a), presuppone il previo esaurimento dei rimedi interni, tranne nel caso in cui non vi siano rimedi interni ragionevolmente disponibili per offrire un ricorso effettivo o nel caso in cui i rimedi interni non prevedano alcuna ragionevole possibilità di ricorso effettivo.

Nel determinare se sussista un diniego di giustizia il tribunale dovrebbe essere cosciente del fatto che esso non è una corte di appello delle decisioni dei tribunali nazionali e dovrebbe astenersi dal verificare la fondatezza delle decisioni dei tribunali nazionali;

- (c) affinché si configuri una violazione di diniego di giustizia e una violazione fondamentale del principio del giusto processo ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettere a) e b), è necessario che vi sia una condotta procedurale abusiva e grave nei procedimenti giudiziari o amministrativi che non rispetti i principi fondamentali internazionalmente accettati dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo e che offenda o ferisca il comune senso della correttezza giuridica, quali il rifiuto infondato di accesso alla giustizia o alla rappresentanza legale, la mancata possibilità di essere ascoltati, il trattamento discriminatorio da parte degli organi giurisdizionali, giudici palesemente parziali e corrotti oppure la mancanza totale o

ingiustificata di trasparenza nell'ambito dei procedimenti, quali l'omessa notifica del procedimento o la mancata motivazione della decisione;

- (d) una misura è manifestamente arbitraria ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera c), quando è evidente che essa non è ragionevolmente connessa a un obiettivo politico legittimo, ad esempio quando una misura si basa su pregiudizi o preconcetti piuttosto che su elementi razionali o fatti;
- (e) si precisa che una misura o una serie di misure costituisce "una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso" ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera d), se la misura o la serie di misure discrimina l'investitore accordandogli un trattamento differenziato basato su motivi illeciti quali genere, razza o credo religioso. L'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera d), non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di accordare un trattamento preferenziale per promuovere la parità di genere o l'uguaglianza razziale o affrontare in altro modo la sottorappresentazione dei gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico;
- (f) la determinazione del fatto che una misura o una serie di misure costituisce "un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione e vessazioni" ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 2, lettera e), presuppone la constatazione di una colpa grave di una parte. Nell'effettuare tale determinazione, le considerazioni pertinenti possono includere il danno o la minaccia di danno per l'investitore, ad esempio se gli episodi di presunta vessazione o coercizione siano stati ripetuti e prolungati, nonché le motivazioni alla base delle azioni della parte, ad esempio se le autorità abbiano agito nell'ambito della loro competenza o se vi sia stato un abuso di potere;
- (g) ai sensi dell'articolo 8.10, paragrafo 4, le dichiarazioni effettuate a un investitore possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui sono pertinenti come fattore per determinare una violazione del trattamento giusto ed equo di cui all'articolo 8.10, paragrafo 2. Le dichiarazioni non possono ingenerare legittime aspettative se un investitore prudente e accorto non vi avrebbe fatto ragionevolmente affidamento nel realizzare l'investimento, in particolare perché le dichiarazioni non erano sufficientemente specifiche e inequivocabili e non presentavano il necessario grado di formalità, come è invece il caso di quelle effettuate per iscritto dall'autorità competente di una parte.

2. Espropriazione indiretta

- (a) Si precisa che un'espropriazione indiretta può verificarsi solo se l'investitore è stato radicalmente privato dell'uso, del godimento e dell'alienazione del proprio investimento, come se i relativi diritti avessero cessato di esistere.
- (b) Nel valutare la "durata della misura o della serie di misure" ai sensi dell'allegato 8-A, punto 2, lettera b), occorre esaminare se l'ingerenza nel diritto di proprietà sia temporanea, nel qual caso è improbabile che essa possa configurarsi come un'espropriazione indiretta, o permanente, anche se la mera constatazione che una misura è permanente non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta.
- (c) Le "precise e ragionevoli aspettative di remunerazione del capitale investito" di cui all'allegato 8-A, punto 2, lettera c), si riferiscono alle aspettative che un investitore prudente e accorto avrebbe potuto ragionevolmente formarsi e sulle quali si è fatto

affidamento nel realizzare l'investimento. Si precisa che la ragionevolezza delle aspettative di remunerazione del capitale investito di un investitore dipende, nella misura pertinente, da elementi quali il fatto che la pubblica amministrazione abbia fornito all'investitore garanzie scritte vincolanti, nonché la natura e la portata della regolamentazione da parte della pubblica amministrazione nel settore in questione o il potenziale di regolamentazione da parte della pubblica amministrazione in detto settore.

- (d) L'impatto di una misura o di una serie di misure appare "manifestamente eccessivo" ai sensi dell'allegato 8-A, punto 3, se è chiaramente ed evidentemente eccessivo alla luce degli obiettivi politici perseguiti.
- (e) Si precisa che le misure di una parte concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi di cui all'allegato 8-A, punto 3, comprendono le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici o affrontarne le conseguenze attuali o future. Tali misure non costituiscono un'espropriazione indiretta a meno che non siano chiaramente ed evidentemente eccessive alla luce degli obiettivi politici perseguiti.

3. Cambiamenti climatici

- (a) Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare in difesa dell'interesse pubblico al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 8.9, paragrafo 1, anche adottando misure volte a mitigare o combattere i cambiamenti climatici o ad affrontarne le conseguenze attuali o future.
- (b) Nell'interpretare le disposizioni del capo relativo agli investimenti, il tribunale tiene in debita considerazione gli impegni delle parti nel quadro degli accordi ambientali multilaterali, compreso l'accordo di Parigi. In particolare, i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 8 devono essere interpretati in modo da sostenere la capacità delle parti di adempiere i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra adottando o mantenendo in vigore misure concepite e applicate per mitigare i cambiamenti climatici o affrontarne le conseguenze attuali o future.

4. Protezione degli interessi essenziali di sicurezza

Le parti ribadiscono che, a norma dell'articolo 28.6 del CETA, nessuna disposizione di tale accordo può essere interpretata nel senso di impedire al Canada e all'Unione europea e ai suoi Stati membri di adottare i provvedimenti che ciascuna parte ritenga necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali, compresa qualsiasi misura che incida sugli investitori o sui loro investimenti.

5. Protezione dei diritti fondamentali

Si precisa che il diritto delle parti di legiferare al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica di cui all'articolo 8.9, paragrafo 1, del CETA comprende le misure adottate per la protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta a Parigi il 10 dicembre 1948.

6. Calcolo dei danni patrimoniali derivanti dalle domande degli investitori

Si precisa che i danni patrimoniali di cui all'articolo 8.39, paragrafo 3:

- (a) non possono eccedere il valore delle perdite o dei danni subiti dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco, come stimato alla data della violazione;
- (b) riflettono unicamente le perdite o i danni subiti in conseguenza della violazione o da essa derivanti; e
- (c) sono determinati con ragionevole certezza e non sono speculativi o ipotetici.

Il tribunale calcola i danni patrimoniali solo sulla base delle comunicazioni delle parti della controversia e, se del caso, prende in considerazione:

- (a) il concorso di dolo o colpa;
- (b) la mancata attenuazione o prevenzione dei danni;
- (c) i risarcimenti o gli indennizzi già ricevuti per le stesse perdite, compresi gli indennizzi ricevuti nell'ambito di un sistema interno di indennizzo; o
- (d) la restituzione dei beni o l'abrogazione o la modifica della misura.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto CETA

I copresidenti